



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 1909 / 2016

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO ALL'A.T.C. N. VE4.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia;
- ii. la Legge n. 157/92 e la L.R. del Veneto n. 50/93, che dettano norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, attribuendo le relative competenze anche alle Province;
- iii. l'art. 21 della citata L.R. n. 50/93, che definisce l'Ambito Territoriale di Caccia quale struttura associativa senza fini di lucro con scopi anche di gestione della fauna selvatica;
- iv. la L.R. del Veneto n. 1/2007 con la quale è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio della Regione Veneto per il periodo 2007/2012;
- v. l'art. 1 della L.R. del Veneto n. 3/2016 con il quale è stato prorogato fino al 10/02/2017 il periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui al punto precedente;
- vi. l'art. 5, comma 8, lett. h, dell'Allegato A) alla citata L.R. n. 1/2007, che prevede che il Comitato Direttivo degli Ambiti Territoriali di Caccia provveda ai ripopolamenti e alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma delle attività di cui all'art. 21, comma 14, della L.R. n. 50/93;
- vii. il capitolo 11 del Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 12.06.2003, così come modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.11.2007 e con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 02.08.2011, nel quale vengono riportati gli indirizzi gestionali per i programmi di immissione della fauna selvatica, che prevedono i criteri di ammissibilità delle attività di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, definendo la possibilità per gli Ambiti Territoriali di Caccia di immettere, esclusivamente sul proprio territorio a gestione programmata della caccia, esemplari di fauna selvatica provenienti da allevamenti nazionali;

premesse che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)";

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con disposizione di servizio n. 5/2016 ha indicato il responsabile del presente procedimento;
- v. che il PEG 2016 e il relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi prevede, nel contesto dell'Obiettivo n. 01 del Servizio Caccia e Pesca "Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca", lo svolgimento dell'attività 01.04 "Applicazione del Piano faunistico venatorio (attività tecnica e amministrativa in materia di gestione fauna selvatica) e pesca sportiva";

vista l'istanza prot. n. 221/2016 del 16/06/2016, acquisita al prot. n. 54588 del 17/06/2016, con la quale il Presidente dell'A.T.C. n. VE4 chiede il rilascio dell'autorizzazione all'immissione a scopo di ripopolamento, esclusivamente nel territorio a gestione programmata della caccia dello stesso Ambito, di esemplari di fauna selvatica provenienti da allevamenti nazionali secondo il calendario di seguito riportato:

- n. 1.700 fagiani tra l'1 luglio e il 15 agosto, provenienti dall'Azienda Agricola Vivaldi Paolo di Minerbe (VR);
- n. 1.100 starni tra l'1 luglio e il 15 agosto provenienti dall'allevamento Alberto Pelloni di Mezzano (RA);

considerato che l'istanza di cui al punto precedente risulta coerente con i criteri di ammissibilità previsti dal vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale per le attività di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;

dato atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso, nonché l'economicità dell'azione amministrativa, in considerazione del fatto che l'istanza dell'interessato è pienamente accolta e che non sono individuabili altri soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal presente provvedimento;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 10 giorni nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito della città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

ritenuto che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

DETERMINA

- 1) di autorizzare l'A.T.C. n. VE4 ad immettere a scopo di ripopolamento, esclusivamente sul territorio a gestione programmata della caccia dello stesso Ambito, esemplari di fauna selvatica provenienti da allevamenti nazionali secondo il seguente calendario:
 - n. 1.700 fagiani tra l'1 luglio e il 15 agosto, provenienti dall' Azienda Agricola Vivaldi Paolo di Minerbe (VR);
 - n. 1.100 starni tra l'1 luglio e il 15 agosto provenienti dall'allevamento Alberto Pelloni di Mezzano (RA);
- 2) di stabilire che i luoghi di immissione siano comunicati, con almeno 96 ore di preavviso, al Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Venezia;
- 3) di stabilire che eventuali variazioni della data di immissione dovranno essere comunicate, con almeno 96 ore di preavviso, al Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Venezia;
- 4) di stabilire che copia del verbale delle operazioni di immissione, nonché copia della documentazione attestante la provenienza da allevamento nazionale degli individui immessi siano inviate al servizio Caccia e Pesca entro i 15 giorni successivi alle attività in oggetto.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso gerarchico improprio alla Giunta Regionale del Veneto entro 30 giorni in conformità all'art. 37 della L.R. n. 50/93, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

**IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI**

atto firmato digitalmente